

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 02/12/2022

L'anno duemilaventidue addì due del mese di dicembre, presso la Biblioteca Comunale di Porto Viro (Ro) sita in Via Navi Romane n. 8, alle ore 22:30 si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Culturale – Ricreativa A.P.S. "L'Umana Avventura" per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto Sociale a seguito richiesta avanzata dagli uffici del RUNTS Regione Veneto
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Massimo Passarella, Presidente del Centro Culturale, il quale chiama a fungere da segretario il sig. Mauro Prencisvalle.

Il Presidente constata innanzitutto che l'assemblea, ai sensi dell'art. 21 del codice civile e dell'art. 6 dello statuto, è regolarmente costituita in forma di assemblea straordinaria atta a deliberare sulle modificazioni statutarie, essendo presente la maggioranza dei soci, più precisamente nr. 14 soci in proprio o per delega su 22 soci.

Sul primo punto all'ordine del giorno **"Modifica Statuto Sociale a seguito richiesta avanzata dagli uffici del RUNTS Regione Veneto"** il Presidente illustra la necessità di adeguare lo Statuto Sociale secondo le indicazioni giunte dall'Ufficio Regionale del RUNTS, per il quale deve essere garantita – nelle forme di legge – la possibilità di voto anche ai soci minorenni per poter ottenere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Dopo alcuni chiarimenti, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

Di approvare le modifiche allo Statuto sociale prevedendo che, ove venga fatto riferimento al voto dei soci, maggiorenni e minorenni, per questi ultimi venga concessa la facoltà di voto da esercitarsi per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sul secondo punto, la seduta è tolta alle ore 22:55, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
f.to Prencisvalle Mauro

Il presidente
f.to Passarella Massimo



N. 467 Serie 3
Registrato in Adria il 30 GIU. 2023
Esatto Euro otto esente
di cui Euro Bollo, Euro Registro,
Euro Sanz, Euro Interessi

IL FUNZIONARIO (*)
Caterina
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Giuliano Mercurio



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA
"L'UMANA AVVENTURA – A.P.S."

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata **Associazione Culturale Ricreativa "L'Umana Avventura – A.P.S."**, con sede legale nel Comune di Porto Viro (Ro) in Piazza Marconi n. 37.
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) non commerciale e senza scopo di lucro - ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo (d.lgs.) 3 Luglio 2017 n.117 e sue s.m.i..
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura, dandone notizia agli Organi competenti.

ART. 2 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.
3. L'Associazione persegue le proprie finalità con riferimento in particolare a quelle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, e con particolare riguardo a quelle di cui alle lettere a), d), i), e k) del citato art. 5. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore degli associati della eventuale organizzazione nazionale di appartenenza.
4. Per raggiungere le proprie finalità l'Associazione potrà quindi svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra individuate, le seguenti attività:
 - organizzare e gestire qualsiasi tipo di attività culturale, ricreativa e di spettacolo con un'attenzione particolare al mondo giovanile;
 - contribuire alla costruzione di un contesto culturale e sociale capace di garantire una qualità di vita conforme ai bisogni dell'uomo del nostro tempo;
 - sensibilizzare l'opinione pubblica a svolgere attività con funzione educativa organizzando seminari, convegni e manifestazioni;
 - promuovere l'incontro tra varie culture e tradizioni popolari anche sviluppando forme di turismo sociale ed attività relative al tempo libero che favoriscano l'incontro, la socializzazione e il confronto;
 - promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, feste, iniziative culturali, concerti, convegni, assemblee, spettacoli, mostre, pubblicazioni, ricerche e studi per l'affermazione del diritto alla cultura, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;
 - promuovere, organizzare e gestire le forme espressive, artistiche e di comunicazione in genere o in particolare proprie del teatro, della musica, del cinema, dei media, della pittura, della scultura nonché laboratori di attività manuali anche per la realizzazione di raccolte pubbliche di fondi attraverso la vendita dei manufatti a fini di solidarietà;
 - promuovere, organizzare e gestire, per un completo sviluppo della persona umana, attività socializzanti, ricreative, turistiche anche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, educative, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività educative, concertistiche e sportive in genere;

- organizzare e gestire qualsiasi tipo di attività ed iniziativa avente per oggetto la cura, la rieducazione e l'inserimento sociale di malati, handicappati, emarginati e disadattati in genere;
 - promuovere un'informazione adeguata e competente sui temi di cui sopra garantendo un'opera di costante aggiornamento attraverso l'uso o la creazione di mezzi di comunicazione;
 - realizzare attività di sostegno allo studio, collettive od individuali utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile dalle metodologie pedagogiche e dalla tecnologia;
 - organizzare e gestire, anche attraverso terzi, attività di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, nell'ambito delle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale o all'interno di particolari manifestazioni e ricorrenze, nonché attività di accoglienza e alloggio;
 - favorire la diffusione e la conoscenza delle proprie attività e dei valori culturali ed ideali che ispirano l'Associazione stessa con ogni mezzo di comunicazione, anche attraverso attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile dalla tecnologia;
 - stipulare convenzioni di ogni tipo per lo svolgimento e la promozione di attività rientranti nello scopo sociale o ad esso collegate;
 - mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'Associazione.
5. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
 6. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
 7. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.
 8. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.
 9. L'Associazione espressamente non ha quale finalità la tutela esclusiva e/o parziale di interessi economici degli associati, opera nel rispetto del principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

ART. 3 – Associati e Modalità di Associazione

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che (senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura), avendone fatta domanda scritta, vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo nei tempi

e con le modalità sotto indicate, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa

2. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. La qualifica di associato, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce provvisoriamente con la sottoscrizione della domanda vistata dal Presidente e definitivamente con la delibera del Consiglio Direttivo (nei tempi sotto indicati), la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la domanda di ammissione non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di associato e in particolare il diritto di voto nelle assemblee.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà per i motivi previsti dal presente Statuto (a puro titolo esemplificativo: morosità, decesso, dimissioni o esclusione, ecc.).

4. Tra gli associati vige disciplina uniforme del rapporto associativo, pari capacità di voto ed eleggibilità libera degli organi amministrativi.
5. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'adesione all'Associazione comporta:

- piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
 - la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
 - pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
 - mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e gli organi dell'Associazione.
6. Le attività svolte dagli associati e associati amministratori in favore dell'Associazione sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.
 7. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

ART. 4 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati maggiori d'età hanno diritto di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, di eleggere gli organi sociali all'interno dell'Associazione e di essere eletti negli stessi. Il voto degli associati minorenni viene espresso dal tutore o dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata a favore dell'Associazione previa approvazione del Consiglio Direttivo.
3. Gli associati devono versare nei termini fissati dal Consiglio Direttivo la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

ART. 5 - Recesso ed esclusione dell'associato

1. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'associato può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.
4. La perdita della qualità di associato può avvenire per:
 - morosità;
 - non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
 - quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - per comportamento scorretto;
 - per decesso.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, previa comunicazione della contestazione e concessione del termine di giorni dieci per le eventuali osservazioni e/o giustificazioni. Ove tale provvedimento dovesse essere confermato, avverso tale determinazione di esclusione potrà essere promosso reclamo all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata alla persona del Presidente dell'Associazione nel termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione di conferma esclusione. In tale caso il Presidente convocherà l'Assemblea entro i successivi giorni venti dal ricevimento del reclamo, ed il provvedimento di esclusione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Per le Assemblee che dovessero intervenire prima della convocazione dell'Assemblea chiamata a decidere sul reclamo, l'associato avrà diritto al voto solo per le materie inerenti l'approvazione del bilancio/rendiconto e le modifiche statutarie.
6. In particolare è escluso l'associato che:
 - non partecipa alla vita dell'Associazione o che tenga comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione o che in qualunque modo arrechi danno all'Associazione;
 - non esegue in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento deliberato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea.
 - non adempie ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione o non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo.
7. L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote associative o delle somme già versate rimanendo obbligato al versamento della quota relativa all'esercizio in corso.

ART. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Vice-Presidente;
 - se del caso, l'Organo di Controllo, qualora nominato secondo quanto di seguito stabilito dall'articolo tredicesimo del presente Statuto.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito e durano un triennio.

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale, fax, telegramma, e-mail od altro strumento tecnologico che assicuri la ricezione dell'avviso e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in

prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e di ogni altro importo dovuto nei confronti dell'Associazione e con l'osservanza degli altri doveri imposti dalla legge o dallo statuto.
4. L'Assemblea è da ritenersi regolarmente convocata, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli associati.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, nonché per le altre competenze attribuitele dalla legge. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera sul reclamo presentato dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, nonché di quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto in proprio o per delega, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Hanno diritto di voto tutti gli associati, maggiorenni e minorenni (per questi ultimi secondo le previsioni dell'art. 4 co.1), purché sia stata deliberata l'ammissione ad associato e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 c.3) e art. 5 c.5). Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun aderente. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50% più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione legislativa; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; tale maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati deve intendersi valida anche per tutte le altre questioni sottoposte alla Sua attenzione a norma di Statuto o di legge.

5. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

ART. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

ART. 11 - Presidente

1. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; sottoscrive i mandati di pagamento ed in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice-Presidente; sottoscrive la domanda di ammissione ad associato: il richiedente assume provvisoriamente la qualifica di associato fino alla delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, come indicato nell'art. 3 del presente Statuto.
2. In caso di necessità il Presidente può provvedere in materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del provvedimento.
3. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il Presidente, ove possibile, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea elettiva entro trenta giorni. In caso di accertata impossibilità a svolgere tali funzioni, dovrà provvedere ai suddetti compiti il Vice-Presidente.

ART.12 - Consiglio Direttivo

1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile, da tre a nove membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma 1) del presente articolo, compresi il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. Dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno. È convocato mediante avviso scritto per posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, a mezzo fax, telegramma, e-mail od altro strumento tecnologico che assicuri la ricezione dell'avviso, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È comunque ritenuta valida la riunione del Consiglio Direttivo quando gli stessi siano tutti presenti, anche in mancanza di formale convocazione.
4. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
5. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il Segretario riferisce direttamente al Presidente.

6. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza, altre modalità tecnologiche che assicurino quanto segue), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da tre componenti le deliberazioni vengono assunte alla presenza di tutti i componenti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

8. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

9. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio, se del caso di quello preventivo ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 8, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati;
- tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.

10. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ART. 13 – Organo di Controllo

1. L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.
2. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
3. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative e contributi;

- b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del d.lgs. 3 Luglio 2017 n.117.
2. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili, o avanzi di gestione, fondi, o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 15 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo, eventuale, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità di cui all'art. 9.
2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 - Coordinamenti

1. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento, associarsi o affidarsi ad altre associazioni o ad altri enti pubblici o privati che operano nel medesimo ambito.

ART. 18 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dal d.lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 19 – Foro competente

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto nonché per ogni altra controversia tra associati e Associazione Foro competente sarà quello di Rovigo.